

PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

A far data 1 ottobre 2024, in applicazione dell'art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, come modificato dal D.L. 19/2024 ("Decreto PNRR 4"), le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture, o prestazioni di natura intellettuale dovranno essere in possesso di una patente, a crediti, per la sicurezza.

NON SONO OBBLIGATI AL POSSESSO DELLA PATENTE A PUNTI:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

COME RICHIEDERLA

La DOMANDA può essere presentata dal legale rappresentante della ditta, dal lavoratore autonomo o da persona munita di apposita delega per iscritto (compresi i consulenti del lavoro), attraverso il PORTALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

Per ottenere la PATENTE sono necessari alcuni elementi fondamentali il cui possesso, all'atto della compilazione della richiesta, dovrà essere dichiarato e/o autocertificato dal richiedente, quali:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;*
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.*

L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che accede alla procedura.

La patente è rilasciata in **formato digitale** all'esito della presentazione della domanda.

Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) o il RAPPRESENTANTE TERRITORIALE (RLST) devono essere informati della presentazione della domanda, entro 5 giorni dall'inserimento dell'istanza nel portale informatico dell'INL.

CONENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DECURTAZIONE DEI PUNTI

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

- **decurtazione di 20 crediti** in caso di **infortunio mortale** di un lavoratore dipendente dell'impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **decurtazione di 15 crediti**: infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti **un'assoluta inabilità permanente al lavoro**, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **decurtazione di 10 crediti**: **malattia professionale** di un lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, alla quale partecipano i rappresentanti delle aziende sanitarie e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

RECUPERO DEI CREDITI

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, se non per completare le attività d'appalto e di subappalto già in esecuzione, a condizione che lo stato d'avanzamento dei lavori non sia inferiore al 30%.

Il recupero dei punti è consentito sino a un massimo di 15 crediti, previa valutazione, da parte della Commissione Territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Il provvedimento cautelare di sospensione è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nei casi di infortuni da cui deriva la morte o inabilità permanente (solo in talune circostanze) di uno o più lavoratori **imputabile, almeno a titolo di colpa grave**, al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente. L'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.

La **durata** del provvedimento di sospensione cautelare, **mai superiore ai 12 mesi**, è determinata in funzione della gravità della violazione in materia di sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di provvedimento di sospensione, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione, la sospensione dell'attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

REVOCA DELLA PATENTE

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti (punteggio), sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il punteggio della patente può essere incrementato sino ad un massimo di 100 crediti complessivi.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

I crediti sono attribuiti come segue:

- fino a 10 crediti in ragione della **storicità dell'azienda** ([vedasi tabella allegata al decreto](#)), ovvero:

- Fino a 5 anni: 0 punti
- Da 5 a 10 anni: 3 punti
- Da 11 a 15 anni: 5 punti
- Da 16 a 20 anni: 8 punti
- Oltre 20 anni: 10 punti

L'attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:

- fino a 30 crediti attribuibili per **attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, tra cui:
 - certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
 - investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
 - utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
- fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
 - possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
 - applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera

- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
- un credito **ogni 2 anni di attività** (sino ad un massimo di 20) in assenza di decurtazione di punteggio.

IMPRESE EXTRA UE

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia, seguendo l'iter previsto per le imprese locali.